

C/2024/1902

5.3.2024

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**rettifica degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali**

(C/2024/1902)

Sfondo

Gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ¹ () (in prosieguo: gli «orientamenti») sono stati adottati il 14 dicembre 2022. La Commissione ha iniziato ad applicarli il 1° gennaio 2023.

Tutte le versioni linguistiche delle Linee guida contengono errori, che incidono sull'implementazione di tali punti. Inoltre, le versioni bulgara, ceca, francese, tedesca, italiana, rumena e slovacca contengono ulteriori errori, specifici di tali versioni linguistiche. È pertanto opportuno correggere tali errori.

Per evitare confusione in merito alle condizioni stabilite nei punti delle Linee guida interessati dagli errori, la correzione dovrebbe applicarsi retroattivamente. Pertanto, le seguenti correzioni alle Linee guida entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2023.

Le linee guida sono corrette come segue:

(1) (non riguarda la lingua inglese)

(2) (non riguarda la lingua inglese)

(3) il punto (22) è sostituito dal seguente:

'(22).Le presenti Linee guida si applicano agli aiuti alle piccole e medie imprese (PMI) e, in linea di principio, anche alle grandi imprese. Tuttavia, le grandi imprese tendono a essere meno colpite dai fallimenti del mercato rispetto alle PMI. Inoltre, le grandi imprese nei settori agricolo e forestale e nelle aree rurali hanno maggiori probabilità di essere attori significativi sul mercato e, di conseguenza, in casi specifici, gli aiuti concessi alle grandi imprese possono in particolare distorcere la concorrenza e gli scambi nel mercato interno. Poiché gli aiuti alle grandi imprese nei settori agricolo e forestale e nelle aree rurali e ad altre grandi imprese possono potenzialmente causare simili distorsioni della concorrenza, le norme sugli aiuti di Stato per le grandi imprese nelle presenti Linee guida sono armonizzate con le norme generali sugli aiuti di Stato e sono soggette alla valutazione di compatibilità ai sensi dell'articolo 107(3), lettera c), del trattato, come descritto nel capitolo 3 della presente parte. Per quanto riguarda le misure di aiuto per il settore zootecnico ai sensi della parte II, sezione 1.3.3. di questi orientamenti, che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione mantiene la sua precedente politica secondo cui le grandi imprese dovrebbero essere in grado di finanziare autonomamente i costi delle misure. Pertanto, gli aiuti nel settore zootecnico dovrebbero rimanere limitati alle PMI.

(4) il punto (33)(3) è sostituito dal seguente:

(3) «evento atmosferico avverso assimilabile a una calamità naturale»: condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, pioggia intensa o persistente o grave siccità che distruggono, nel caso dell'agricoltura, più del 30% della produzione media calcolata sulla base del precedente periodo di tre o quattro anni o della produzione media calcolata sulla base del precedente periodo di cinque o otto anni, escludendo il valore più elevato e quello più basso; nel caso della silvicoltura, più del 20% del potenziale forestale;»

(5) il punto (41) è sostituito dal seguente:

'(41)Ad eccezione degli aiuti di cui al punto (499) della parte II e al capitolo 3 della parte II delle presenti linee guida, le presenti condizioni generali di compatibilità si applicano a tutti gli aiuti disciplinati dalle presenti linee guida, salvo deroghe previste nelle sezioni 3.1 e 3.2 della presente parte, dovute a considerazioni particolari applicabili al settore agricolo.

(6) il punto (55) è corretto come segue:

(UN)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga ai punti da (50) a (53), le seguenti categorie di aiuti non sono tenute ad avere o sono considerate aventi un effetto incentivante:»

(B) il punto (q) è sostituito dal seguente:

'(Q)aiuti per i costi di trattamento e prevenzione della diffusione di parassiti, malattie degli alberi e specie esotiche invasive e aiuti per porre rimedio ai danni causati da tali parassiti, malattie degli alberi e specie esotiche invasive, conformemente alla Parte II, Sezione 2.8.1.'

(7) il punto (71) è sostituito dal seguente:

(71)Ai fini delle presenti linee guida, la Commissione ritiene che il mercato non stia realizzando gli obiettivi attesi senza l'intervento dello Stato relativamente alle misure di aiuto che soddisfano le condizioni specifiche stabilite nella parte II. Pertanto, tali aiuti dovrebbero essere considerati necessari.

(8) il punto (84) è sostituito dal seguente:

'(84)In linea di principio, affinché l'aiuto sia proporzionato, la Commissione ritiene che l'importo dell'aiuto non debba superare i costi ammissibili. Ciò non pregiudica le norme per gli incentivi ambientali o altri incentivi pubblici espressamente previsti nella Parte II, Sezioni 1.3.1.1. e 2.3.

(9) (non riguarda la lingua inglese)

(10)al punto (157), lettera c), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le condizioni stabilite al presente punto c) non si applicano agli investimenti in un impianto esistente che incidono solo sull'efficienza energetica o agli investimenti nella creazione di un bacino o agli investimenti nell'uso di acqua riciclata che non incidono su un corpo idrico sotterraneo o superficiale;»

(11)il punto (144) è sostituito dal seguente:

'(144)La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria se sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti, alla condizione generale per gli aiuti agli investimenti di cui al punto (143) e alle condizioni stabilite nella presente sezione.

(12)(non riguarda la lingua inglese)

(13)(non riguarda la lingua inglese)

(14)al punto (176), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'(UN)investimenti collegati a uno o più obiettivi specifici ambientali e climatici di cui al punto (152), lettere e), f) e g), oppure investimenti a favore della trasformazione di prodotti agricoli collegati a un miglioramento del benessere degli animali;'

(15)al punto (193), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

'(C)gruppi di produttori che non rispettano i requisiti stabiliti dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 o gruppi, organizzazioni o associazioni di produttori i cui obiettivi

sono incompatibili con l'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 156 e l'articolo 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(16)(non riguarda la lingua inglese)

(17)il punto (267) è sostituito dal seguente:

'(267)Gli aiuti per gli investimenti nella produzione primaria e nella trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici sono soggetti alle disposizioni delle sezioni 1.1.1.1 e 1.1.1.3 della presente parte.

(18)il punto (318) è sostituito dal seguente:

'(318)Nel caso di operazioni di cui al punto (315), lettera c), che consistono in investimenti, l'aiuto deve essere limitato all'intensità massima degli aiuti agli investimenti, come specificato nella sezione pertinente sugli aiuti agli investimenti.

(19)(non riguarda la lingua inglese)

(20)al punto (361), il punto (b)(i) è sostituito dal seguente:

'(io)un programma pubblico a livello dell'Unione, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della malattia animale, dell'organismo nocivo alle piante o della specie esotica invasiva in questione;'

(21)(non riguarda la lingua inglese)

(22)il punto (399) è sostituito dal seguente:

'(399)L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti per compensare i costi indiretti di cui al punto (393), lettera b), compresi i pagamenti a norma di altre misure nazionali o dell'Unione o di polizze assicurative per danni per i quali l'aiuto è concesso, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

(23)(non riguarda la lingua inglese)

(24)il punto (444) è sostituito dal seguente:

'(444)Si applicano le disposizioni sui costi ammissibili e sull'intensità dell'aiuto stabilite nella sezione 1.3.1.1, ad eccezione dei costi di cui al punto (432).

(25)(non riguarda la lingua inglese)

(26)(non riguarda la lingua inglese)

(27)(non riguarda la lingua inglese).

¹
() Comunicazione della Commissione «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali» (GU C 485 del 21.12.2022, pag. 1).